

aggiugne, che se mai per avanti introdotta si fosse, da Clemente VIII. colla sua bolla, colla quale il Cerimonial de' Vescovi ampiamente conferma, si sarebbe certamente distrutta, ed annullata; poiche questa bolla fu conceputa [a] *sub amplissimis clausulis, cuiuscunque consuetudini derogatoriis, ex quibus non modo praeterita, sed & futura etiam, & subsequens consuetudo, dicitur abrogata, itaut de novo introduci nequeat, lege resistente, qua semper loquitur, l. assianus C. de haer. ita Laur. & Card. in Clem. statutum, de electione, Abb., in c. fin. num. 24. de consuet., Alex. in l. si mihi & tibi, S. fin. num. 7. de legatis 1.* E da cio a risponder si viene a quello, che diceasi pur'anche per parte de' Celestini, cioè tollerar doversi questa consuetudine, per non esser generale, ma particolare; e come tale, dal Cerimoniale anche permessa; e non solamente particolare, perche in un luogo solo, ma ancora, perche in un caso solo, cioè nelle sole processioni. Poiche dal Cerimonial suddetto tutte le consuetudini son tolte, sien pur'esse, o generali, o particolari; siccome dagli addotti Dottori si rende chiaro. Neppure il caso puo dirsi particolare, perche si tratta di tutte le processioni, e con cio di tutte l'ecclesiastiche funzioni, non essendovene altra, in cui i Preti in Terranuova convengan co' Monaci, e sopra i Monaci abbiano l'assoluta e piena lor precedenza. E tanto più, che per sostener la consuetudine particolare, vi dee pur'essere una cagion ragionevole, siccome insegna la Sagra Ruota (b); la quale non solamente non è nel caso, ma evvi anzi una mostruosità detestevole, ed una gran deformità. Non puo dirsi

a Sperl. dec. 79. num. 34. par. 2.

b Rota pen. Greg. XV. dec. 310. num. 6.

Adden. ad eum dec. 124. num. 4. vers. sed haec opinio.